



N. 1056/11 SENT.
N. 15972/10 R.G.
N. REP.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA CONTESTUALE

Pronunciata all'udienza di oggi 10 febbraio 2011 davanti al Giudice di Pace di Firenze
Avv. Agostino Virzi, nella causa di opposizione ex art. 22 e 22/bis Legge 689/81, iscritta
al n. **15972/2010 R.G.A.C.** di questo Ufficio e promossa, con ricorso depositato il giorno
28/10/2010 da :

CHIDICHIMO EDOARDO

OPPONENTE

contro

COMUNE DI FIRENZE

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA

avente ad oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha eccepito la nullità e/o l'annullabilità del verbale impugnato per irregolarità della segnaletica di indicazione dell'autovelox posta in Viale Lavagnini in violazione dell'art. 142 comma 6 bis C.d.S. introdotto D.L. n. 117/2007 secondo cui le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere ben visibili e preventivamente segnalati alla distanza minima di un chilometro come previsto dalla L. 120/2010, eccependo infine che nel PGTU di Firenze, pubblicato nel sito internet, il Viale Lavagnini non è classificata come strada di categoria "D" dove possono essere utilizzati i dispositivi automatici di rilevamento della velocità senza la presenza di un agente.

La compiuta istruttoria ha dato prevalente conferma ai fatti allegati dai ricorrenti. Dalla documentazione fotografica allegata dalla stessa amministrazione convenuta, e come del resto indicato sul verbale di accertamento impugnato, si evince che l'autovelox in questione, ubicato nel Viale Lavagnini altezza civico 12, "...è opportunamente segnalato da doppia cartellazione verticale, una di preavviso, nel tratto di strada antecedente il punto d'installazione a distanza adeguata rispetto alla velocità consentita (D.L. n. 117 del 03.08.2007 convertito in Legge 02.10.2007 n. 160) ed un di presenza sul punto di installazione". L'art. 142, comma 6-bis, C.d.S. impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere "preventivamente segnalate e ben visibili". La P.M. di Firenze nel caso di specie si è attenuta a quanto espressamente stabilito dal Decreto del Prefetto di Firenze Prot. 2009/002471/15 del 1° giugno 2010 di individuazione del tratto di strada in questione, secondo cui l'avviso della presenza dei

Il Giudice di Pace
Avv. Agostino Virzi



dispositivi automatici di rilevamento della velocità senza la presenza di un agente, “*dovrà essere conforme al disposto di cui all’art. 142 comma 6-bis C.d.S....con particolare riguardo alle caratteristiche di segnalazione e visibilità delle predette postazioni di controllo*”.

Meritevole di accoglimento è invece l’ulteriore lagnanza del ricorrente, secondo cui nel PGTU pubblicato sul sito internet del Comune di Firenze, il Viale Lavagnini non è classificata come strada di categoria “D”. A tal proposito si osserva che il predetto Decreto del Prefetto di Firenze Prot. 2009/002471/15 del 1° giugno 2010 di individuazione del tratto di strada del Viale Lavagnini, è stato emesso a seguito di istanza del Comune di Firenze, corredata dal parere favorevole del Comando della Polizia Municipale e del parere di conformità del 25.03.2010 espresso dal Dirigente Nuove Strutture e Mobilità del Comune di Firenze, nel quale **si dà atto** che, a seguito del compimento di opere strutturali avvenute negli anni 1999-2005 (piste ciclabili) e negli anni 2007-2009 (installazione barriera di ritenuta traffico), “*...le infrastrutture stradali v.le Lavagnini, v.le Matteotti, v.le Gramsci, v.le Etruria, v.le XI Agosto presentano caratteristiche funzionali che strutturali congruenti e del tutto assimilabili con quelle delle strade di scorrimento come individuate dall’art. 2 comma 3 d) del D.Lgs. 285/92*”. In tale parere si dà altresì atto che l’Amministrazione Comunale ha provveduto a redigere ed adottare gli aggiornamenti 2002 e 2006 del PGTU “**senza adottare tuttavia alcuna modifica nella classificazione funzionale delle strade come redatta nell’allegato al PGTU del 1999**”, dove si legge che all’interno del centro abitato di Firenze sono classificate come strade urbane di scorrimento di tipo “D” solo “*due segmenti in corrispondenza dei raccordi con la viabilità urbana della nuova tangenziale dell’Indiano; il tratto terminale del Viale XI Agosto, in corrispondenza con la Via Sestese; il tratto nel centro abitato della Via Marco Polo*”. All’interno del centro abitato di Firenze, ad eccezione delle suddette strade, non vi sono strade che possano essere assimilate alla tipologia di strade urbane di scorrimento di tipo “D”. Il Viale Lavagnini, dove si immettono diverse strade non semaforizzate (Via Lupi, Via Duca d’Aosta ecc) e non sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate, non può essere assimilata ad una strada di categoria “D”, non avendone le caratteristiche.

In mancanza dunque di specifica delibera del Consiglio Comunale che, prendendo atto definitivamente delle modifiche strutturali e funzionali avvenute nelle suddette strade del

Il Giudice di Pace
Avv. Agostino Virzi

Il Giudice di Pace
Avv. Agostino Virzi



centro urbano di Firenze (tra le quali anche il Viale Lavagnini), abbia classificato le suddette strade in strade urbane di scorrimento di tipo "D" come previsto dall'art. 2 C.d.S., si ritiene che il suddetto decreto prefettizio di individuazione, pur in presenza di un parere tecnico favorevole da parte del Comune, sia illegittimo, avendo ecceduto dai limiti segnati dall'art. 4, comma 2, del d. l. n. 121 del 2002, (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168. Va disposta pertanto *incidenter tantum* la sua disapplicazione, ai sensi dell'art. 4 Legge 20-03-1865, n. 2248 abolitiva del contenzioso amministrativo, così come espressamente previsto dall'Ordinanza della Corte Costituzionale n. 150 del 07-04-2006 (22-03-2006), con la conseguenza che gli accertamenti effettuati a mezzo dispositivi di rilevamento della velocità in automatico e senza la presenza degli agenti operatori in detti tratti di strade sono da considerare illegittimi. Per quanto sopra ritiene il giudicante che l'opposizione meriti accoglimento, con il conseguente annullamento dei verbali impugnati e delle relative sanzioni comminate. La condanna alle spese di procedura segue il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., che vengono liquidate, come in dispositivo, in favore del ricorrente limitatamente al solo contributo unificato.

P. Q. M.

Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, visti gli artt. 22-23 della Legge 689/81, accoglie l'opposizione proposta da Chidichimo Edoardo nei confronti del Comune di Firenze e annulla il Verbale di accertamento n. 677162/T/2010 del 03.08.2010 emesso dalla Polizia Municipale di Firenze per violazione dell'art. 142/C8 C.d.S. e le sanzioni relative. Condanna il Comune di Firenze al rimborso delle spese per il contributo unificato in favore del ricorrente. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c..

Firenze, li 10 febbraio 2011

Il Giudice di Pace

Avv. Agostino Virzi

